

Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2022, n. 42-5036

Legge regionale 5/2018, articolo 30, comma 1, lettera d). Approvazione, a modifica della D.G.R. n. 20-25792 del 02.11.1998 a fronte dell'emergenza PSA, dei criteri per il riparto tra gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) del contributo regionale destinato al perseguimento dei fini istituzionali con riferimento al 2021.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera d), della legge regionale 5/2018, quale misura eccezionale a fronte dell'attuale emergenza sanitaria per Peste Suina Africana (PSA), a modifica della D.G.R. n. 20 – 25792 del 2 novembre 1998, i criteri, per l'anno 2021, per il riparto tra gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) del contributo regionale destinato al perseguimento dei fini istituzionali, di cui agli Allegati A al presente provvedimento quale parte integrate e sostanziale, destinando la somma complessiva di € 950.000,00;

- di dare atto che il presente provvedimento trova la copertura finanziaria sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024:

- con l'impegno n. 246/2022 di € 500.000,00 sul capitolo 183450/2022 (Misura 16 – Programma 1602) di cui alla D.D. n. 240 del 29.4.2020;

- con l'impegno n. 1211/2022 di € 225.000,00 sul capitolo 183450/2022 (Missione 16- Programma 1602) di cui alla D.D. n. 466 del 29.5.2021;

- con l'impegno n. 1536/2022 di € 225.000,00 sul capitolo 183450/2022 ((Missione 16- Programma 1602) di cui alla D.D. 822 del 27.9.2021.

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

Legge regionale 5/2018, articolo 30, comma 1, lettera d). Approvazione, a modifica della DGR n. 20-25792 del 02.11.1998 a fronte dell'emergenza PSA, dei criteri per il riparto tra gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) del contributo regionale destinato al perseguimento dei fini istituzionali con riferimento al 2021

PREMESSE

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii. reca "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

La DGR n. 20 – 25792 del 2 novembre 1998 "Art. 58, comma 3, lett. g) della l.r. 70/96. Modifica dei criteri per il riparto tra gli ATC e CA del fondo destinato al perseguimento dei fini istituzionali" prevede l'erogazione del contributo agli ATC e CA in forma paritetica.

L'articolo 40, comma 8, della legge regionale 5/2012 e s.m.i. prevedeva che "le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale [...] sono iscritte, ai sensi della legge 157/1992 su capitoli di spesa [...] relativi alle materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria", tra cui "d) contributi per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA".

La nuova legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", all'articolo 30, comma 1, lettera d), prevede che le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 27, vengono introitate su apposito capitolo di entrata, nel titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), categoria 47 (Tassa sulla concessione per la caccia e la pesca) relativi, tra l'altro, ai contributi per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA).

Poiché tale disposizione è sottesa all'individuazione di un "sistema caccia" con specifiche finalità, i cui organismi costituenti (ATC e CA) esistono come tali anche in forza delle entrate "pubbliche" rappresentate dalle tasse di concessione regionale versate da cacciatori esercitanti e poiché i decrementi o gli incrementi di tali cespiti possono influenzare significativamente non soltanto l'attività dei singoli organismi di gestione ma l'intero "sistema caccia", risultano, pertanto, strumenti regolatori mirati a dare al medesimo un equilibrio che ne garantisca operatività e funzionalità.

EMERGENZA SANITARIA DA PSA

E' stata verificata l'esistenza di un focolaio di Peste Suina Africana (PSA), confermato il 6 gennaio 2022 e che ha coinvolto la Provincia di Alessandria e alcuni Comuni della Provincia di Asti e Cuneo;

a fronte di tale emergenza sanitaria il Presidente della Giunta regionale con Ordinanze nn. 3 e 7 rispettivamente del 12 e 22 gennaio 2022 ha ordinato il divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio compreso nell'area di 10 km confinante con la Zona Infetta; stabilendo che tali misure si applichino con decorrenza 24 gennaio 2022 e sono aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque restano in vigore sino al 30 aprile 2022.

Ritenuto che, a fronte dell'attuale emergenza sanitaria da PSA, occorre tenere in debito conto, in sede di definizione dei criteri di ripartizione, a favore degli ATC e CA, del contributo regionale destinato al perseguimento dei fini istituzionali con riferimento al 2021, anche degli impatti da questa derivanti, quale misura eccezionale a modifica della DGR n. 20 – 25792 del 2 novembre 1998.

ELEMENTI DI DISTINZIONE TRA AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) E COMPRENSORI ALPINI (CA)

La distinzione tra CA e ATC, quali organismi preposti alla gestione faunistico-venatoria, deriva dalla definizione normativa di una “zona faunistica delle Alpi” e di una “zona faunistica di pianura”, ciascuna connotata da peculiari caratteristiche ambientali, faunistiche, antropiche e conseguentemente caratterizzata da differenti forme di caccia esercitata in forma prevalente.

Le differenze oggettivamente rilevabili tra gli ATC ed i CA, che possono incidere sull'entità delle entrate e delle uscite proprie di ciascun organismo, sono:

- le specie faunistico venabili ed il loro “valore” desunto dalla quota economica versata dai cacciatori per poterle prelevare;
- il numero di cacciatori e la loro partecipazione economica all'ATC o al CA;
- le spese medie di funzionamento di ATC e CA;
- il danno economico arrecato dalla fauna venabile alle attività antropiche ed il costo delle attività che gli ATC e CA devono intraprendere per limitare il fenomeno;

Dall'analisi di tali differenze deriva quanto segue:

- il prelievo delle specie presenti nella “zona faunistica venatoria delle Alpi” a differenza di quelle presenti nella “zona faunistico – venatoria di pianura” richiede il versamento di quote aggiuntive per il capo e per il trofeo, da parte del cacciatore che intende esercitarne il prelievo, come previsto dalla DGR n. 21 -2512 del 3.8.2011 e s.m.i.;
- dai dati desunti dall'ultimo bilancio disponibile degli ATC e dei CA (anno 2020) i danni arrecati dalle specie presenti in zona Alpi (circa 568.706,77 euro) sono di gran lunga inferiori di quelli provocati dalle specie della zona pianura (circa 2.545.952,54 euro): ciò è dovuto sia alle caratteristiche etologiche che distinguono le specie, sia alla presenza di colture di maggior pregio nella zona di pianura (viticoltura, coricoltura, orticoltura, ecc.).

INDIRIZZI PER PERSEGUIRE L'EQUILIBRIO TRA ATC E CA

La zona faunistica di pianura, a differenza di quella alpina, richiede interventi gestionali mirati e costanti nel tempo a causa del maggior impatto negativo delle attività antropiche sugli habitat e sulle specie faunistiche di tale territorio.

L'equilibrio ottimale del “sistema caccia” è condizione fragile e transitoria che deve essere costantemente perseguita e ricercata a causa dei sempre più rapidi ed improvvisi mutamenti sociali, economici, ambientali, ecc.;

Pertanto, le misure da adottare per il raggiungimento di tale obiettivo non possono essere mantenute a lungo nel tempo ma devono, al contrario, essere adeguate di volta in volta al sempre più celere divenire della realtà.

CRITERI PER IL RIPARTO ANNO 2021

Il Presidente della Giunta regionale con Ordinanza n. 15 del 15 marzo 2022, come modificata con l'Ordinanza n. 21 del 30 marzo 2022, nelle more dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) previsto dal Decreto legge 9/2022 ed a parziale modifica della propria Ordinanza n. 7 del 22 gennaio 2022, ha disposto urgenti e mirate misure di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, che rimarranno in vigore in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 giugno 2022.

Il territorio dell'ATC AL2, per le parti ricadenti nei Comuni come individuati dall'allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 30 marzo 2022, nonché i territori degli ATC AL3 e AL4, rientrano nelle misure di gestione del cinghiale di cui al punto 2.1 (Zona infetta) della citata Ordinanza, che prevede il divieto di esercizio dell'attività venatoria.

Richiamato che per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera d), della legge regionale 5/2018, è stata stanziata la somma di € 950.000,00 quale contributo regionale agli ATC e CA per il perseguimento dei fini istituzionali, si individua, limitatamente per l'anno 2022, il seguente criterio di riparto tra ATC e CA del contributo per il perseguimento dei fini istituzionali anno 2021:

a. € 798.000,00 (84%), in forma paritetica ai 21 ATC e ai 17 CA (€ 21.000,00 ciascuno);
b. € 74.453,82 (8% circa), come ulteriore contributo in misura paritaria ai 21 ATC (€ 3.545,42 ciascuno);

c. € 77.546,18 (8% circa), come ulteriore contributo da attribuire agli ATC AL2, AL3 e AL4 a seguito degli interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale, sulla base dei seguenti criteri di riparto:

c.1. percentuale di territorio di ogni ATC, interessato dalla peste suina africana ;

c.2. dal dato complessivo delle entrate, desunto dall'ultimo bilancio utile anno 2020, scorporato del totale delle sole entrate per quote associative, detratto il totale delle spese per fini istituzionali, si determina la somma delle spese fisse residue che non trovano copertura con le entrate proprie dell'ATC e che necessitano dell'integrazione di un ulteriore contributo regionale determinato come segue :

c.2.1. ATC AL2 : ulteriore contributo per fini istituzionali di € 12.280,52
 percentuale del 20% del territorio interessato dalla PSA
 residuo spese per fini istituzionali € 61.360,59

c.2.2. ATC AL3 : ulteriore contributo per fini istituzionali di € 38.927,82
 percentuale del 100% del territorio interessato dalla PSA
 residuo spese per fini istituzionali € 38.927,82

c.2.3. ATC AL 4 ulteriore contributo per fini istituzionali di € 26.337,84
 percentuale del 100% del territorio interessato dalla psa
 residuo spese per fini istituzionali € 26.337,84.